

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 27/05/2020

CIRCOLARE INFORMATIVA

Emergenza epidemiologica da Coronavirus - DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) - Principali novità

1 PREMESSA

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19/05/2020.

Si precisa che il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni anche di rilevante entità.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30/06/2020, invece che fino al 31/05/2020.

2.2 DIFFERIMENTO AL 16/09/2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

SOSPENSIONE DEL DECRETO CURA ITALIA

Il co. 1 dell'art. 62 DL 18/2020 aveva previsto che, per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività d'impresa o professionale con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 2 milioni operava la sospensione (senza interessi) **fino al 31/05/2020 dei versamenti che cadevano tra l'08/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:**

1

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali;
- all'Iva (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio);
- ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail).

Ripresa dei versamenti: il debito così accumulato era previsto fosse versato entro il 31/05/2020:

- ⇒ in soluzione unica;
- ⇒ o in un massimo di 5 rate di pari importo, senza interessi.

Imprese turistico alberghiere/soggetti equiparati: è stata prevista la sospensione dei versamenti che cadevano tra il 2/3 ed il 30/04/2020, con ripresa dei versamenti al 31/05/2020 con le modalità precedenti.

La sospensione operava fino al 30/06/2020 per le associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche o meno, federazioni nazionali e associazioni di promozione sportiva.

SOSPENSIONE DEL DECRETO LIQUIDITA'

Successivamente era intervenuto l'art. 18 del DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") che aveva disposto **una nuova sospensione dei versamenti cadenti nei mesi di aprile e di maggio 2020.**

In particolare era prevista la sospensione **fino al 30/06/2020** di tali versamenti:

- riferiti ai medesimi tributi/contributi di cui al DL 18/2020 sopra **ma subordinata alla diminuzione del fatturato/corrispettivi tra i mesi di marzo 2020 e 2019 e tre mesi di aprile degli stessi anni precedenti, in percentuale diversa** (almeno il 33% o il 50%) a seconda dei ricavi/compensi 2019 del contribuente (rispettivamente per importi non superiori a 50 mil. o superiori).

Ripresa dei versamenti: il debito così accumulato era previsto fosse versato entro il 30/06/2020 sempre in soluzione unica o in un massimo di 5 rate di pari importo, senza interessi.

SOSPENSIONE DEL DL RILANCIO

Gli art. 126 e 127 DL 34/2020 dispongono, ora, il differimento dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi sia dal DL Cura Italia, che dal DL Liquidità, prevedendo che a favore:

- della **generalità dei contribuenti: che hanno fruito delle sospensioni nell'intero periodo tra l'08/03/2020 fino al 31/05/2020;**
- delle imprese turistico-ricettive/agenzie viaggi e soggetti equiparati: che hanno fruito della sospensione dal 02/03/2020 al 30/04/2020 (nonchè delle ASD e soggetti equiparati).

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

la ripresa dei versamenti sospesi:

va effettuata non oltre il 16/09/2020, in luogo del 31/05/2020, in via generalizzata, o del 30/06/2020:

- ⇒ per le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati;
- ⇒ in soluzione unica.

VERSAMENTI – scadenze di:	NUOVI TERMINI EX DL “CURA ITALIA”			
MARZO 2020	Imprese/profess. con ricavi/compensi nel 2019		Settore turistico e soggetti equiparati (1)	ASD/SSD e SSP
	<= €. 2 mil.	> €. 2 mil.		
Saldo IVA 2019	16/09/2020	16/04/2020 (3)	16/09/2020 (2)	16/09/2020 (4)
IVA Febbraio 2020		16/04/2020 (3)	16/09/2020 (2)	16/09/2020 (4)
Ritenute (e tratt. di addizionali) su redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a febbraio 2020		16/04/2020 (3)	16/09/2020 (2)	16/09/2020 (4)
Ritenute (e tratt. per addizionali) su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2019 conguagliati a febbraio 2020				
Ritenute per qualsiasi altro compenso su importi corrisposti a aprile 2020: su provvigioni, contratti di locazione breve, ecc.		16/04/2020 (3)	16/04/2020 (3)	16/04/2020 (3)
Altri versamenti: ISI/Iva forfettaria (intrattenimento); Tassa vidimazione libri sociali; imp. di bollo per conservazione sostitutiva dei su libri sociali; ecc.				

(1) Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator e soggetti equiparati che prevedeva il versamento delle ritenute e contributi in scadenza tra il **02/03/2020 -30/04/2020** entro il **31/05/2020 (ora 16/09/2020)**.

Per l’IVA la proroga dei versamenti ad hoc, senza previsione di condizioni particolari, con lo slittamento del versamento al **31/05/2020 (ora 16/09/2020)**, riguarda solo quella in scadenza nel mese di marzo. Per l’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio si applicano le condizioni previste per la generalità dei contribuenti. In tutti i casi, la “nuova” scadenza dei versamenti è fissata al **16/09/2020**.

(2) I versamenti che avevano fruito della miniproroga dal 16/03/2020 al 20/03/2020 ex art. 60 DL 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/04/2020 (art. 21, DL 23/2020).

VERSAMENTI – scadenze di:	NUOVI TERMINI EX “DL LIQUIDITÀ”				
APRILE 2020	Imprese/profess. con ricavi/compensi nel 2019			Settore turistico e soggetti equiparati (1)	ASD, SSD, SSP
	<= €. 50 mil.		> €. 50 mil.		
	Riduz. fatturato/corrisp. marzo 2020 – marzo 2019				
	<33%	≥ 33% (*)	≥50%	<50%	
IVA Marzo 2020	16/04/2020	16/09/2020		16/04/2020	16/09/2020 (4)
Ritenute (e tratten. per addizionali) su redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a marzo	16/04/2020	16/09/2020		16/04/2020	
Ritenute per qualsiasi altro compenso su importi corrisposti a marzo 2020: su provvigioni, su contratti di locazione breve, ecc.	16/04/2020				
Altri versamenti					

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

(3) Anche per ASD, SSD, SSP federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva era stata prevista una specifica proroga dei versamenti (sempre indipendente dai ricavi realizzati nel 2019), che prevedeva il versamento di ritenute, Iva (inclusa con la Legge di conversione del DL 18/2020) e contributi in scadenza tra il **02/03/2020 - 31/05/2020** entro il **30/06/2020**. Il **DL 34/2020** ha esteso, per i soggetti in questione, **la sospensione dei versamenti al 30/06/2020, compresa l'autoliquidazione dell'IVA in scadenza nel mese di giugno**, con applicazione delle regole dettate dal DL 18/2020.

VERSAMENTI – scadenze di:	NUOVI TERMINI EX “DL LIQUIDITÀ”			
MAGGIO 2020	Imprese/profess. con ricavi/compensi nel 2019 (ivi incluso il Settore turistico e soggetti equiparati)			ASD, SSD, SSP
	<= €. 50 mil.		>€. 50 mil.	
	Riduzione fatturato/corrisp. aprile 2020 – aprile 2019			
	<33%	≥ 33% (*)	≥50%	
IVA Aprile 2020	18/05/2020	16/09/2020	18/05/2020	16/09/2020 (4)
Ritenute su redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a aprile 2020	18/05/2020	16/09/2020	18/05/2020	16/09/2020 (4)
Ritenute per qualsiasi altro compenso su importi corrisposti a aprile 2020: su provvigioni, su contratti di locazione breve, ecc.	18/05/2020			
Altri versamenti				

(*) Operano le stesse note riportate nella tabella precedente, riferite ai versamenti di aprile 2020

3 ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 (2019, per i “solari”).

3.1 CONTRIBUENTI CHE RESTANO OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

3.2 AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI

3.2.1 Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

3.2.2 Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, **viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro** il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

5 INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rfinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per benefi-

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

ciare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

5.1 INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020

Per il *mese di aprile 2020*, l'indennità è riconosciuta nella misura di **600,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

5.2 INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Per il *mese di maggio 2020* l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'01/01/2019 e il 17/03/2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

5.3 INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23/02/2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.

6.1 CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'01/01/2019).

6.2 MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

7

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

6.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'01/03/2020 e il 30/04/2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31/12/2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

8 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Sintesi: il DL Rilancio ha riformulato integralmente la disciplina del credito d'imposta da calcolare sui canoni di locazione. Tra le novità principali si evidenzia quanto segue

- **ambito soggettivo:** si applica anche ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali; viene introdotto il limite di ricavi/compensi 2019 pari a €. 5 mil.
- **ambito oggettivo:** si applica anche i contratti di affitto d'azienda o a prestazioni complesse
- **ambito applicativo:** va riferito ai contratti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020
- **requisiti:** riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% tra i precedenti mesi del 2020 rispetto al 2019
- **immobili:** include tutte le categorie di immobili esclusi quelli residenziali (cat. A, tranne A/10)
- **utilizzo:** viene esteso all'utilizzo in compensazione nel mod. Redditi; il credito cedibile a terzi è possibile ottenere uno sconto in fattura
- **imponibilità:** permane la non imponibilità ai fini redditi ed Irap.

8.1 CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano **subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

8.2 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

PAGAMENTO DEL CANONE: come già verificatosi in precedenza (ancorché solo dal punto di vista interpretativo – v. CM 8/2020):

- il credito d'imposta sorge **solo successivamente al pagamento del canone**
- così come il suo relativo utilizzo in compensazione

Contratti che cessano nel mese: come per il precedente bonus, anche in questo caso si ritiene che il contratto possa cessare nel corso del mese (es: una locazione che cessa ad aprile 2020 dovrebbe poter dare accesso al credito d'imposta, nel limite dell'importo di competenza).

FATTURATO E CORRISPETTIVI

Anche in questo caso, analogamente a quanto chiarito per l'analogia condizione riferita alla sospensione dei versamenti dal DI Liquidità, si deve ritenere che (CM 9/2020):

a) calcolo del parametro:

- ✓ vanno assunte le operazioni attive **"effettuate" ai fini Iva** ex art. 6 Dpr 633/72, cioè quelle che hanno posto l'Iva a debito e che, di conseguenza, "hanno partecipato alla liquidazione periodica"

Esempio: in riferimento alla liquidazione dei mesi di marzo 2019 e 2020 (ma il concetto è analogo sui mesi di aprile e maggio del biennio):

- risultano escluse le fatture differite emesse entro il 15/03/2020 che riepilogano DDT emessi a febbraio
- mentre sono incluse le fatture emesse entro il 15/04/2020 che riepilogano DDT emessi a marzo

Sono sempre incluse le fatture "immediate" (anche per pagamenti anticipati) con data fattura marzo.

- ✓ cui si aggiungono eventuali operazioni escluse da obbligo sia di emissione di fattura che di certificazione del corrispettivo, per le quali va fatto riferimento al momento in cui si considera tassato il ricavo (es: la cessione di tabacchi si somma ai corrispettivi del mese battuti da un bar)

b) contribuenti trimestrali: devono comunque effettuare il calcolo su base mensile (cioè comunque confrontare le fatture emesse/corrispettivi battuti del singolo mese del 2020 rispetto a quello del 2019).

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

TRATTAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile, alternativamente:

- 1) in **compensazione in F24**, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni" (al pari del precedente bonus, sarà utilizzabile a decorrere dal giorno Del pagamento del canone al locatore)

Nota: andrà chiarito se risulti utilizzabile il medesimo codice tributo già attivato per il precedente credito d'imposta (RM 13/2020), cod. trib. "6914", oppure se ne sarà istituito uno nuovo.

Limiti: non si applicano i limiti massimi di compensazione orizzontale nel mod. F24 (di €. 250.000 per i crediti da quadro RU o in via generalizzata di €. 700.000 ex art. 34 L. 388/2000, ora aumentato a €. 1 mil).

- 2) o nell'ambito della dichiarazione dei redditi, **mod. Redditi 2021** (l'apposito Provvedimento attuativo chiarirà per quali imposte opererà la cd. "compensazione interna").

IMPONIBILITÀ: il credito d'imposta:

- ➔ **non è imponibile** ai fini **Irpef/Ires né Irap** (analogamente al bonus ex DL 18/2020, come disposto dalla legge di conversione)
- ➔ **non concorre** al prorata di deduzione di spese generali e interessi passivi

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

A differenza di quanto previsto per il precedente bonus, in relazione al nuovo credito d'imposta:

- **conduttore** e locatore potranno accordarsi per "lo **sconto in fattura**" (anche nel caso di locatore/concedente soggetto privato)
- il **locatore** potrà, poi, scomputare lo sconto:
 - ✓ utilizzando in **compensazione nel mod. F24** (ove soggetto passivo Iva)
 - ✓ o indicando nel **Mod. Redditi 2021** (obbligo se trattasi di soggetto privato)
- il **conduttore** potrà **cedere il credito d'imposta** a terzi (ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari), con possibilità per questi ultimi di successiva cessione del credito (anche in questo caso dovrebbe essere possibile utilizzare il credito come visto nel caso di sconto in fattura).

Nota: il Provvedimento attuativo quasi certamente estenderà le procedure di comunicazione già previste per la cessione della detrazione/sconto in fattura riferito agli ecobonus

LOCAZIONE DEI MURI

Artigiano esercita l'attività in un capannone D/1 condotto in locazione, inclusivo delle relative pertinenze (piazzale antistante; box interrati; ecc.).

Esempio 1

Il contratto prevede:

- un canone mensile di €. 3.000
- l'addebito forfettizzato per spese condominiali pari a €. 400

Il contribuente potrà fruire del credito d'imposta nei seguenti termini:

Fatturato/Corrispet.	Marzo	Riduz.	Aprile	Riduz.	Maggio	Riduz.
anno 2019	60.000		50.000		66.000	
anno 2020	32.000		24.000		28.000	
Differenza	28.000	47%	26.000	52%	38.000	58%
Spettanza		NO		SI		SI
Data pag. canone	10/03/2020		10/04/2020		10/05/2020	
Importo pagato	3.400		3.400		1.700	
Cred. d'imp. 60%	2.040		2.040		1.020	
Util. nel mod. F24	dal 15/03/2020		post Provv. AdE		post Provv. AdE	

10

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

9 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto **un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:**

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO

3. IL CREDITO D'IMPOSTA È **UTILIZZABILE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI** RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA **OVVERO IN COMPENSAZIONE**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241. NON SI APPLICANO I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 53, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, E DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.

IL CREDITO D'IMPOSTA **NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO** AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

4. CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DA EMANARE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO LEGGE, SONO STABILITI I CRITERI E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA, ANCHE AL FINE DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DI CUI AL COMMA 1.

10 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

11 DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

11

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18/02/2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Art. 119 DL 34/2020	TIPOLOGIA INTERVENTO	SPESA MAX	DETRAZ. MAX
Co. 1 Lett. a)	<p>Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda</p> <p>N.B.: per quanto riguarda gli interventi effettuati</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sulle parti comuni condominiali: di fatto sostituisce la detrazione del 70% prevista in precedenza (art. 14 c. 2-quater DL 63/2013) ✓ sull'involucro di un'abitazione unifamiliare: la detrazione è nuova 	€. 60.000 x n° unità immob. dell'edificio	€. 66.000 x n° unità immob. dell'edificio
Co. 1 Lett. b)	<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti (centralizzati o autonomi) ▪ con impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> ✓ con caldaia a condensazione, con efficienza almeno in classe A ✓ a pompa di calore (o con impianti ibridi, condensaz./pompa di calore) ✓ con impianti geotermici ✓ o con impianti di microcogenerazione 	€. 30.000 x n° unità immobiliari dell'edificio	€. 33.000 x n° unità immobiliari dell'edificio
Co. 1 Lett. c)	<p>Interventi sugli edifici unifamiliari: per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistente con impianto centralizzato per il riscaldamento/raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ con pompa di calore (o con impianti ibridi) ✓ con impianti geotermici ✓ o con impianti di microcogenerazione <p>N.B.: a differenza del caso sopra non è prevista la sostituzione dell'impianto con una caldaia a condensazione</p>	€. 30.000	€. 33.000
co. 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ qualsiasi altro intervento di efficienza energetica di cui all'art. 14 DL 63/2013 ▪ eseguiti congiuntamente ad almeno 1 degli interventi sopra elencati (v. oltre). 	massimale proprio del singolo intervento	

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di

13

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

11.2 INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-*bis* - 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

11.3 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall'01/07/2020 al 31/12/2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-*bis* - 1-*septies* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “*bonus facciate*”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

PERSONE FISICHE "PRIVATE" - TUTTI I BONUS EDILI NEL 2020 e 2021

RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013)	% DETR.	LIMITI MASSIMI di:		Ra- te	Cess. /sc. in fatt.	SOSTENIM. SPESA (dal - al)
		spesa	detr.az.			
in generale (tutti gli interventi ex art. 16-bis Tuir)	50%	96.000				26/06/2012 – 31/12/2020
su PARTI COMUNI CONDOMINIALI	50%	96.000 per unità imm.		10	SI	26/06/2012 – 31/12/2020
BONUS MOBILI Per il 2020: per interventi iniziati dal 1/01/2019	50%	10.000				6/06/2013 – 31/12/2020

RIQUAL. ENERGETICA (art. 14 DL 63/2013)	% DETR.	LIMITI MASSIMI di:		Ra- te	Cess. /sc. in fatt.	SOSTENIM. SPESA (dal - al)		
		spesa	detr.az.					
Riqualificazione energetica di interi edifici (1)	65%	153.846	100.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020		
Opere su involucro degli edifici	Coibentazione di strutture opache orizz./verticali (muri perim./tetti)	65%	92.307	60.000	10	01/01/2020 – 31/12/2020		
		110%	60.000	66.000	5	01/01/2020 – 31/12/2021		
Finestre comprensive di infissi	50%	120.000	60.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020		
		60.000	60.000	5		01/01/2020 – 31/12/2021		
Installazione di pannelli solari	65%	92.307	60.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020		
Installaz. di impianti fotovolta./sistemi di accumulo (3)	110%	48.000	52.800	5		01/01/2020 – 31/12/2021		
Installaz. di colonnine di ricarica (4)	110%	3.000	3.300	5		01/01/2020 – 31/12/2021		
Sostituz. di impianti di climatizz. invernale con impianti dotati di:	Caldaia a condensazione	(classe B o <)- classe A	-	-	-	-		
		classe A con sistemi di termoregol. evoluti	50%	60.000				
		Pompe di calore ad alta eff; imp. geotermici	65%	46.153	30.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020
		Pompa di calore integr. con cald. a cond.	110%	30.000	33.000	5		06/06/2020 – 31/12/2021
Micro-cogeneratori (2)	65%	153.846	100.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020		
Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore	110%	30.000	33.000	5		06/06/2020 – 31/12/2021		
Acquisto e posa in opera di: (1)	Schermature solari	50%	120.000	60.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020	
	Impianti di riscaldamento con generatore di calore a biomasse	50%	60.000	30.000			01/01/2020 – 31/12/2020	
Opere su PARTI COMUNI CONDOMINIALI	Generatori d'aria calda a condensazione In generale	65%	come per le singole unità				06/06/2020 – 31/12/2021	
	Opere sull'involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente	110%	60.000 x n°	66.000 x n°	5		01/01/2020 - 31/12/2021	
	Lavori che conseg. prest. energ. ex Tab. 3 e 4 DM 26/06/2015	75%	40.000 x n°	30.000 x n°	10			
			unità imm. condomin.	unità imm. condomin.				
	Riduz. del rischio sismico (pass. a 1 [o 2] classe di rischio inferiore) con contestuale risparmio energetico	80% [o 85%]	136.000 x n°	108.800 o 115.600 x n°			01/01/2020 - 31/12/2021	
	Sost. di impianti di climatiz. invernale con impianti dotati di:	Caldaia a condensazione	(classe B o <)- classe A	-	-	-	-	
classe A con sist. di term. evoluti			110%	30.000 x n°	33.000 x n°	5		
Pompe di calore ad alta eff.; impianti geotermici								unità imm. condomin.
Pompa di calore integr. con cald. a cond.	65%	153.846	100.000	10		01/01/2020 – 31/12/2020		

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazioneficale.it

Note: detrazione del 110%: i lavori devono attribuire almeno due classi energetiche migliori (o quella massimo ottenibile)

- (1) Se effettuata congiuntamente ad intervento cui è associata la detrazione del 110%, attribuisce anch'essa la detrazione del 110%
- (2) La fruizione dell'aliquota maggiorata al 110% permette una spesa inferiore rispetto a quella previsto per l'aliquota ordinaria 65% (si ritiene ammesso fruire dell'aliquota inferiore).
- (3) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% (si applica un ulteriore limite variabile calcolato ragione della potenza in Kw dell'impianto)
- (4) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110%

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

SISMA BONUS (art. 16 c. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013)		% DETR.	LIMITI MASSIMI di:		Ra- te	Cess. /sc. in fatt.	SOSTENIM. SPESA (dal - al)
			spesa	Zone sism.			
MISURE ANTI-SISMICHE RIDUZ. DEL RISCHIO SISMICO (passaggio a 1 [o 2] classe di rischio inferiore)	- Sicurezza statica di parti strutturali	110%	96.000	zone sism. 1, 2 e 3	5		01/01/2020 - 31/12/2021
	- Redazione dell'Attestazione di sicurezza statica e relativi interventi necessari (dal 2017)						01/01/2018 - 31/12/2021
	Su singole unità immobiliari Su parti comuni condominiali con risp. energetico		136.000 x n° un. cond	01/05/2019 - 31/12/2021			
Acquirenti unità imm. in edifici riqualificati sismicam. ceduti dalle imprese nei 18 mesi da fine lavori			96.000	zone sism. 1, 2 e 3			

BONUS VERDE (art. 1 c. 68 L. n. 145/2018)		% DETR.	LIMITI MASSIMI di:		Ra- te	Ces- sione	SOSTENIM. SPESA (dal - al)
			spesa	detraz.			
sistemaz. a verde	- in generale	36%	5.000	1.800	10	NO (1)	01/01/2020 - 31/12/2020
	- parti comuni esterne condominiali						01/01/2020 - 31/12/2020

Note: la norma non richiama lo sconto in fattura/cessione del credito d'imposta per il bonus verde.

BONUS FACCIATE (art. 1 co. 219 L. 160/2019)		% DETR.	LIMITI MASSIMI di:		Ra- te	Ces- sione	SOSTENIM. SPESA (dal - al)
			spesa	detraz.			
Tintegg. o restauro imm. zone A e B	- in generale	90%	-	90% x spesa	10	SI	01/01/2020 - 31/12/2020
	- anche influenti dal punto di vista termico						01/01/2020 - 31/12/2020

12 ALIQUOTA IVA CESSIONE SPECIFICI BENI – COVID 19

L'art. 124 del DL 34/2020 stabilisce **l'esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta**, per la cessione di specifici beni, tassativamente individuati, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (tra cui, **mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale**).

Il regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione (c.d. cessioni ad aliquota "zero"), si applica, per espressa previsione normativa, alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. **Successivamente a tale data, la cessione dei beni destinati all'emergenza scontrerà l'aliquota IVA del 5%**, fissata, a regime, dal n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Quanto descritto dovrebbe significare che la fattura è emessa avvalendosi del regime di esenzione se il momento di effettuazione (consegna dei beni o eventuale emissione anticipata del documento), corrispondente al campo "DataFattura" nel caso di trasmissione al Sistema di Interscambio, è compresa tra il 19/05/2020 (data di entrata in vigore del DL 34/2020) e il 31/12/2020. L'esenzione, quindi, vale anche in presenza di ordini precedenti a tale data, sempreché la consegna dei beni non sia avvenuta – o la fattura non sia stata emessa – prima del 19/05/2020.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

PREVISTO UN NUOVO ELENCO DI BENI CON ALIQUOTA AL 5% (TABELLA A, PARTE II-BIS)

- VENTILATORI POLMONARI PER TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA;
- MONITOR MULTIPARAMETRICO ANCHE DA TRASPORTO;
- POMPE INFUSIONALI PER FARMACI E POMPE PERISTALTICHE PER NUTRIZIONE ENTERALE;
- TUBI ENDOTRACHEALI;
- CASCHI PER VENTILAZIONE A PRESSIONE POSITIVA CONTINUA;
- MASCHERE PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA;
- SISTEMI DI ASPIRAZIONE;
- UMIDIFICATORI;
- LARINGOSCOPI;
- STRUMENTAZIONE PER ACCESSO VASCOLARE;
- ASPIRATORE ELETTRICO;
- CENTRALE DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA;
- ECOTOMOGRAFO PORTATILE;
- ELETTROCARDIOGRAFO;
- MASCHERINE CHIRURGICHE;
- MASCHERINE FFP2 E FFP3;
- ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITÀ SANITARIE QUALI GUANTI IN LATTICE, IN VINILE E IN NITRILE, VISIERE E OCCHIALI PROTETTIVI, TUTA DI PROTEZIONE, CALZARI E SOPRASCARPE, CUFFIA COPRICAPO, CAMICI IMPERMEABILI, CAMICI CHIRURGICI;
- TERMOMETRI;
- DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI;
- DISPENSER A MURO PER DISINFETTANTI;
- SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI; PEROSSIDO AL 3% IN LITRI;
- CARRELLI PER EMERGENZA;
- ESTRATTORI RNA;
- STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER COVID-19;
- TAMPONI PER ANALISI CLINICHE;
- PROVETTE STERILI;
- ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DA CAMPO.

13 MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

13.1 NOVITÀ IN MATERIA DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19

L'art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all'art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.

In sintesi, i principali interventi riguardano:

- l'estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di inte-

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

grazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'01/09/2020 al 31/10/2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell'art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto "Rilancio").

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all'01/09/2020.

Ampliamento del novero dei beneficiari

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25/03/2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17/3/2020 fissato dall'art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità").

ANF per i beneficiari di assegno ordinario

Un'ulteriore misura di favore consente la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Obbligo di consultazione sindacale

La norma reintroduce l'obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell'art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.

Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

Misure speciali per la CISOA

Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31/10/2020 e comunque con termine del periodo entro il 31/12/2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

13.2 NOVITÀ IN MATERIA DI CIG IN DEROGA

L'art. 70 del decreto "Rilancio" interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall'art. 22 del DL 18/2020.

Anche in questo caso si prevede l'estensione della durata del trattamento:

- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'01/09/2020 al 31/10/2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25/03/2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell'esonero dall'obbligo di raggiungimento dell'accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sempre in tema di CIG in deroga, l'art. 71 del decreto in esame definisce, per l'accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all'INPS.

Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

13.3 AIUTI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19

L'art. 60 del decreto "Rilancio" attribuisce alle Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla "Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final" - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

14 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L'art. 93 del decreto "Rilancio", per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020 anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:

- temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30/08/2020) limitata alla specificazione delle causali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE